

**DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI
CHE HANNO POSTO IN ESSERE NEL COMUNE DI MONTEBELLUNA ATTIVITÀ QUALIFICABILI COME CENTRI
ESTIVI PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 E I 14 ANNI RESIDENTI A MONTEBELLUNA,
NEL PERIODO DA GIUGNO A SETTEMBRE 2021".**

Comune di Montebelluna
Servizi Sociali
Largo X Martiri, 2
MONTEBELLUNA
Pec: protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it
E-mail: servizisociali@comune.montebelluna.tv.it

COGNOME E NOME																				
CODICE FISCALE																				
LUOGO DI NASCITA											DATA DI NASCITA									
COMUNE DI RESIDENZA											C.A.P.									

in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione:

DENOMINAZIONE – RAGIONE SOCIALE																			
SEDE LEGALE – CITTA'											C.A.P.								
VIA													N°						
TEL./CELL.							E-MAIL.												
PEC																			
CODICE FISCALE																			
PARTITA IVA																			

Avendo organizzato nel territorio del Comune di Montebelluna attività qualificabili come centri estivi, come definiti dalle linee di indirizzo definite con ordinanza del Ministero della salute in data 21/05/2021 e delle linee di indirizzo per l'organizzazione delle attività educative, per i bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni residenti a Montebelluna, nel periodo da giugno a settembre 2021,

CHIEDE

Di essere ammesso al bando per l'assegnazione di contributi a favore di soggetti privati che hanno posto in essere nel Comune di Montebelluna attività qualificabili come *centri estivi* per bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 3 e i 14 anni residenti a Montebelluna, nel periodo da giugno a settembre 2021 di cui al bando approvato con determinazione n. _____ del _____.

A tal fine (ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000), consapevole che, ai sensi dell'articolo 75 del citato D.P.R., qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione, decade dai benefici concessi ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato D.P.R. . Tale articolo stabilisce, infatti, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

DICHIARA

- 1) ☐ che l'attività organizzata è conforme alle "Linee di indirizzo per l'organizzazione delle attività educative e ricreative per i minori" predisposte dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto in conformità dell'ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 2021, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia;
- 2) ☐ che l'organizzazione è in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice Appalti* (D. Lgs.vo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni) e che alla data di presentazione della domanda di contribuzione si trova in situazione di regolarità previdenziale e contributiva (*Si veda appendice allegata).

Al fine delle verifiche d'ufficio dichiara:

- a) ☐ di essere ☐ di non essere ISCRITTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO
- b) Solo per le organizzazioni NON ISCRITTE alla Camera di Commercio: che i soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono i seguenti:

1	COGNOME E NOME																				
	CODICE FISCALE																				
	LUOGO DI NASCITA											DATA DI NASCITA									
	COMUNE DI RESIDENZA											C.A.P.									

2	COGNOME E NOME																				
	CODICE FISCALE																				
	LUOGO DI NASCITA											DATA DI NASCITA									
	COMUNE DI RESIDENZA											C.A.P.									

3	COGNOME E NOME																				
	CODICE FISCALE																				
	LUOGO DI NASCITA											DATA DI NASCITA									

	COMUNE DI RESIDENZA		C.A.P.	
--	---------------------	--	--------	--

4	COGNOME E NOME																				
	CODICE FISCALE																				
	LUOGO DI NASCITA											DATA DI NASCITA									
	COMUNE DI RESIDENZA											C.A.P.									

5	COGNOME E NOME																				
	CODICE FISCALE																				
	LUOGO DI NASCITA											DATA DI NASCITA									
	COMUNE DI RESIDENZA											C.A.P.									

- 3) che il centro estivo realizzato nell'estate 2021 ha previsto le seguenti attività (breve descrizione delle attività realizzate):

- 4) Durata dell'attività (barrare con una X le settimane di attività):

Settimana dal 7 al 12 giugno	
Settimana dal 14 al 19 giugno	
Settimana dal 21 al 26 giugno	
Settimana dal 28 giugno al 3 luglio	
Settimana dal 5 al 10 luglio	
Settimana dal 19 al 24 luglio	

Settimana dal 2 agosto al 7 agosto	
Settimana dal 9 al 14 agosto	
Settimana dal 16 al 21 agosto	
Settimana dal 23 al 28 agosto	
Settimana dal 30 agosto al 4 settembre	
Settimana dal 6 settembre al 11 settembre	

per un totale di n. _____ settimane di apertura;

- 5) orario giornaliero dell'attività: dalle ore _____ alle ore _____
Per orario di attività si comprende anche il tempo dedicato alla pausa pranzo se direttamente gestito dall'organizzazione con proprio personale di sorveglianza.
- 6) tariffa base di frequenza settimanale € _____
(indicare retta di frequenza per intera giornata).

- 7) **Presenze settimanali:** Per presenze settimanali si intende il numero di bambini/ragazzi iscritti al centro estivo per ogni settimana, di età compresa tra i 3 e i 14 anni e **residenti nel Comune di Montebelluna**. A corredo del modulo di domanda predisposto, dovranno essere trasmessi, **pena esclusione dal contributo**, i prospetti riepilogativi riportanti le generalità dei frequentanti l'attività estiva e relativo periodo di frequenza, **residenti nel Comune di Montebelluna** alla data di chiusura del bando.

SETTIMANA	N. ISCRITTI
Settimana dal 7 al 12 giugno	
Settimana dal 14 al 19 giugno	
Settimana dal 21 al 26 giugno	
Settimana dal 28 giugno al 3 luglio	
Settimana dal 5 al 10 luglio	
Settimana dal 19 al 24 luglio	

SETTIMANA	N. ISCRITTI
Settimana dal 2 agosto al 7 agosto	
Settimana dal 9 al 14 agosto	
Settimana dal 16 al 21 agosto	
Settimana dal 23 al 28 agosto	
Settimana dal 30 agosto al 4 settembre	
Settimana dal 6 settembre al 11 settembre	

Allega alla presente:

- 1) Informativa Privacy – datata e sottoscritta;
- 2) Copia del progetto organizzativo per l'attività estiva redatto in conformità alle disposizioni alle "Linee di indirizzo per l'organizzazione delle attività educative e ricreative per i minori" predisposte dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto in conformità dell'ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 2021, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia;
- 3) Modulo riportante le generalità dei frequentanti l'attività estiva e relativo periodo di frequenza, residenti nel Comune di Montebelluna alla data di chiusura del bando;
- 4) Copia documento di identità del dichiarante.

Data, _____

Il Dichiarante

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
per i trattamenti effettuati dal Comune di Montebelluna**

La presente informativa viene resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, detto anche GDPR.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Comune di Montebelluna, con sede in corso Mazzini 118, 31044 Montebelluna (TV).

Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, a fronte di richieste di servizi provenienti dall'utenza oppure mediante lo svolgimento di procedimenti d'ufficio.

Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento risiede nella fattispecie che i trattamenti sono necessari per lo svolgimento di funzioni istituzionali di competenza di un soggetto pubblico, che pertanto può effettuare i trattamenti di dati senza acquisire il consenso dell'interessato.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati

Il conferimento dei dati da parte dell'interessato assume carattere di obbligatorietà per poter erogare i servizi richiesti o per attivare i procedimenti d'ufficio.

Ambito di comunicazione dei dati

Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano essere portati a conoscenza o venire comunicati a soggetti per il quali la comunicazione si renda strettamente necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali oppure laddove la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento. A seconda dei casi, i soggetti esterni potranno essere designati responsabili del trattamento oppure operare in regime di autonoma titolarità. L'elenco dei responsabili può essere conosciuto facendone richiesta al titolare.

Tempo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per un tempo non eccedente quello indispensabile per il perseguimento delle finalità.

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l'Avv. Aldo Benato, raggiungibile via email all'indirizzo aldo@benato.it e telefonicamente al numero 0423420311.

Diritti degli interessati

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati Dott. Giancarlo Favero della ditta Swisstech S.r.l. email giancarlo.favero@datasecurity.it, cell. 335-5950674.

Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Montebelluna, _____

ELENCO DEI FREQUENTANTI L'ATTIVITA' ESTIVA RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTEBELLUNA

N.	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PERIODO DI FREQUENZA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				

27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				

Codice Appalti D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.

Art. 80 Motivi di esclusione

In vigore dal 17 luglio 2020

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'*articolo 444 del codice di procedura penale*, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:⁽⁴²⁴⁾

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli *articoli 416, 416-bis del codice penale* ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del *decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, dall'articolo 291-quater del *decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43* e dall'articolo 260 del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli *articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale* nonché all'articolo 2635 del *codice civile*;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli *articoli 2621 e 2622 del codice civile*; ⁽⁴¹³⁾

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli *articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale*, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del *decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109* e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il *decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24*;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ⁽⁴¹⁴⁾.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159* o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli *articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'*articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*. ⁽⁴¹⁵⁾

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'*articolo 179, settimo comma, del codice penale* ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. ⁽⁴¹⁶⁾

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'*articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al *decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. ^{(417) (433)}

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: ⁽⁴²⁵⁾

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'*articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*; ⁽⁴²⁶⁾ ⁽⁴²³⁾
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; ⁽⁴²¹⁾
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; ⁽⁴²²⁾
- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; ⁽⁴²²⁾
- c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; ⁽⁴²⁹⁾
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, *comma 2, lettera c)* del *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231* o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del *decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; ⁽⁴¹⁸⁾
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; ⁽⁴¹⁸⁾
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della *legge 19 marzo 1990, n. 55*. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della *legge 12 marzo 1999, n. 68*, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; ⁽⁴¹⁹⁾
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli *articoli 317 e 629 del codice penale* aggravati ai sensi dell'articolo 7 del *decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 1991, n. 203*, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, *primo comma*, della *legge 24 novembre 1981, n. 689*. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'*articolo 2359 del codice civile* o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. ⁽⁴²⁰⁾

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso. ⁽⁴²⁷⁾

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). ⁽⁴³²⁾

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

(413) Lettera inserita dall'art. 49, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

(414) Lettera così modificata dall'art. 49, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

(415) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 1), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.

(416) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 2), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.

(417) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 8, comma 5, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 8, comma 6, del medesimo D.L. n. 76/2020. Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), n. 4), D.L. 18 aprile 2019, n. 32; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 14 giugno 2019, n. 55). L'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 55/2019 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del suddetto D.L. n. 32/2019.

(418) Lettera inserita dall'art. 49, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

(419) Lettera così modificata dall'art. 49, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

(420) Comma modificato dall'art. 49, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 5), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, che ha sostituito il comma 10 con gli attuali commi 10 e 10-bis; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.

(421) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, che ha sostituito l'originaria lettera c) con le attuali lettere c), c-bis) e c-ter); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 5, comma 2, del medesimo D.L. n. 135/2018.

(422) Lettera inserita dall'art. 5, comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, che ha sostituito l'originaria lettera c) con le attuali lettere c), c-bis) e c-ter); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 5, comma 2, del medesimo D.L. n. 135/2018.

(423) Per la sostituzione della presente lettera vedi l'art. 372, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 1° settembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019, come sostituito dall'art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40.

(424) Il presente alinea era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), n. 1), D.L. 18 aprile 2019, n. 32; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 14 giugno 2019, n. 55). L'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 55/2019 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del suddetto D.L. n. 32/2019.

(425) Il presente alinea era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), n. 5), D.L. 18 aprile 2019, n. 32; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 14 giugno 2019, n. 55). L'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 55/2019 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del suddetto D.L. n. 32/2019.

(426) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 3), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.

(427) Comma inserito dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 5), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, che ha sostituito il comma 10 con gli attuali commi 10 e 10-bis; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.

(428) Per la sospensione delle verifiche in sede di gara, riferite al subappaltatore, di cui al presente articolo, vedi l'art. 1, comma 18, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

(429) Lettera inserita dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 4), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.

(430) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento, vedi l'art. 1, comma 78, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

(431) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 86-bis, commi 1 e 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 48, comma 2, del medesimo D.L. n. 18/2020, come sostituito dall'art. 109, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

(432) Per l'adozione delle linee guida di cui al presente comma, vedi la Deliberazione 16 novembre 2016, n. 1293.

(433) Vedi, anche, l'art. 1-quater, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.